

DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025

316/2025/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL MARKET TEST 2025 PROPOSTA DALLA SOCIETÀ TAP AG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1347^a riunione dell'8 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 942/2019, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017 (di seguito: regolamento 2017/459 oppure CAM NC);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive - ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - (di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante "*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 13 marzo 2013, recante la concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore della società TAP AG (di seguito: decreto 13 marzo 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 giugno 2013, recante l'integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla concessione dell'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto 25 giugno 2013);

- la legge della Regione Puglia, n. 28 del 7 novembre 2022 (di seguito: legge della Regione Puglia 28/2022);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2012 151/2012/R/gas, recante “*Approvazione delle linee guida per la gestione e l’allocazione della capacità per il progetto presentato dalla società TAP AG, in base all’articolo 36.6, della Direttiva 2009/73/EC*”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas, recante “*Adozione dell’Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG’s Exemption Application, ai sensi del comma 3.4 delle linee guida dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/gas*” (di seguito: *Joint Opinion*);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas, recante “*Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito all’Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG’S Exemption Application, adottata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 78/2013/R/gas*” e il relativo Allegato, costituito dal Paragrafo 4 della *Joint Opinion* come emendata dalla deliberazione 249/2013/R/gas (di seguito: *Final Joint Opinion*);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 495/2013/R/gas, recante “*Verifica e approvazione della metodologia tariffaria predisposta da TAP AG secondo la Final Joint Opinion relativa al procedimento di esenzione per il gasdotto TAP*”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 104/2014/R/gas, recante “*Emanazione delle Linee guida per la gestione e l’allocazione della capacità (First booking Phase) secondo la final joint opinion relativa al procedimento di esenzione per il gasdotto TAP*”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2014, 112/2014/R/gas, recante “*Verifica e approvazione della Booking Phase Notice predisposta da Tap Ag, recante la procedura per l’allocazione della capacità sul gasdotto Tap, in conformità alle Linee guida approvate con deliberazione dell’Autorità 104/2014/R/gas*”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 267/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 267/2019/R/gas), recante “*Approvazione della procedura per il market test proposta dalla società TAP AG*”;
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 189/2021/R/gas, recante *Approvazione del documento “Project Proposal of TAP, SRG and DESFA for the 2019 Incremental Capacity Process” e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 137/02*”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 273/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 267/2021/R/gas), recante “*Approvazione della procedura per il market test 2021 proposta dalla società TAP AG*”;

- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 548/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 548/2022/R/gas), recante *Approvazione del documento “Project proposal of TAP, SRG and DESFA for the 2021 incremental capacity process October 2022”*;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2023, 287/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 287/2023/R/gas), recante *“Approvazione della procedura per il market test 2023 proposta dalla società TAP AG”*;
- la sentenza del Tribunale di Primo Grado 16 marzo 2022, MEKH e FGSZ/ACER, T-684/19 e T-704/19;
- la lettera della società TAP AG trasmessa il 16 giugno 2025, prot. Autorità 43237 del 17 giugno 2025 (di seguito: lettera 16 giugno 2025) recante *“Guidelines for the 2025 Market Test of Trans Adriatic Pipeline AG”* (di seguito: *“Market Test Guidelines 2025”*).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l’Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell’erogazione dei medesimi servizi;
- con decreti del 13 marzo 2013 e 25 giugno 2013, il Ministro ha concesso un’esonazione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore della società TAP AG, alle condizioni contenute nella *Final Joint Opinion* approvata dall’Autorità;
- ai sensi del paragrafo 4.1.7 della *Final Joint Opinion*:
 - TAP AG deve eseguire regolarmente (almeno ogni due anni) un *Market Test* con l’obiettivo di offrire a tutti i soggetti interessati capacità incrementale fino al raggiungimento della massima possibilità di espansione del gasdotto (c.d. *Expansion Capacity*);
 - il *Market Test* deve essere svolto secondo linee guida approvate congiuntamente dalle autorità di regolazione italiana (ARERA), greca (RAAEY) e albanese (ERE) (di seguito: le Autorità).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il CAM NC, approvato alcuni anni dopo la *Final Joint Opinion*, prevede che almeno in tutti gli anni dispari i gestori del sistema di trasporto (di seguito: TSO) svolgano una procedura coordinata per l’offerta di capacità incrementale ai punti di interconnessione con paesi dell’Unione europea;
- di norma la suddetta procedura è avviata dai TSO in corrispondenza delle aste di capacità annuale degli anni dispari (che si svolgono nel mese di luglio) e comprende:
 - una fase “non vincolante” finalizzata a valutare l’interesse del mercato ad acquisire capacità su un orizzonte di lungo termine. La fase non vincolante si

conclude col “*Demand Assessment Report*” a seguito del quale i TSO interessati valutano l’opportunità di sviluppare ulteriormente il progetto di incremento di capacità e passare alla fase successiva;

- una fase “vincolante” in cui sono offerti prodotti di capacità su orizzonti temporali di lungo termine; nel caso sia raggiunta una soglia predefinita di contratti di lungo termine l’investimento di incremento di capacità tecnica viene eseguito e la capacità allocata agli utenti;
- a seguito dell’entrata in vigore del CAM NC, TAP ha avviato un’attività di cooperazione e coordinamento con i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti di Italia (Snam) e Grecia (Desfa) al fine di rendere coerente l’espansione della capacità del gasdotto TAP con lo sviluppo delle capacità delle reti con cui il gasdotto si interconnette, con particolare riferimento alle diverse fasi per l’offerta di capacità incrementale;
- la prima procedura congiunta di offerta di capacità incrementale con i TSO confinanti Snam e Desfa è stata avviata nel 2019 e si è conclusa nel 2021 senza nessuna decisione di investimento in quanto non sono state presentate offerte vincolanti di capacità nella c.d. fase vincolante della stessa procedura;
- la seconda procedura congiunta di offerta di capacità incrementale è stata avviata nel 2021 con la possibilità di presentare offerte vincolanti in due momenti diversi; in particolare:
 - la prima raccolta di offerte vincolanti si è svolta nel gennaio 2023 e si è conclusa con l’assegnazione di circa 1,2 bcm/y per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2028;
 - la seconda fase vincolante si è svolta a gennaio del 2024 senza ulteriore assegnazione di capacità;
- la terza procedura congiunta di offerta di capacità incrementale è stata avviata nel 2023, ma la fase vincolante è stata posticipata a fine 2025 a causa delle incertezze legate all’implementazione dell’Articolo 2 della legge della Regione Puglia 28/2022 che potrebbe avere un impatto negativo sugli esiti del test economico di cui all’articolo 22 del CAM NC;
- la suddetta legge regionale, infatti, prevede una specifica misura di compensazione, nella misura fino al 3% del valore commerciale del volume del gas prodotto trasportato o importato in Italia, a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas per ogni impianto e infrastruttura energetica di nuova realizzazione oppure per il potenziamento di infrastrutture energetiche esistenti sul territorio pugliese.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la lettera 16 giugno 2025, TAP AG ha trasmesso alle Autorità, per approvazione, le “*Market Test Guidelines 2025*” (*Annex B* al presente provvedimento) relative all’avvio di un nuovo ciclo di raccolta di richieste di capacità incrementale;

- le *Guidelines*, di cui al precedente punto, riprendono gli stessi principi di quelle approvate con le deliberazioni 267/2019/R/gas, 273/2021/R/gas e 287/2023/R/gas relative alle precedenti procedure di offerta di capacità incrementale;
- come richiamato sopra, i TSO stanno ancora valutando la possibilità di concludere la procedura 2023 entro la fine del 2025; in ogni caso le *Market Test Guidelines 2025* prevedono il coordinamento delle tempistiche in modo che l’assegnazione vincolante di capacità avvenga una volta terminata la fase vincolante della precedente procedura avviata nel 2023;
- le Autorità hanno elaborato congiuntamente il testo “*Approval of “Market Test Guidelines for Trans Adriatic Pipeline” Proposed by TAP AG on the 16th of June 2025*”, *Annex A* al presente provvedimento, contenente la decisione di approvazione delle “*Guidelines for the 2025 Market Test of Trans Adriatic Pipeline AG*” riportate in *Annex B* e le relative motivazioni;
- le *Guidelines* sono in corso di approvazione, come espresso nella decisione congiunta, anche da parte dei regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAAEY).

RITENUTO CHE:

- la procedura di *Market Test 2025* proposta da TAP AG sia coerente con i principi fissati nella *Final Joint Opinion* e con le direttive e i regolamenti europei in materia di allocazione della capacità esistente ed incrementale;
- sia pertanto opportuno approvare le *Guidelines for the 2025 Market Test of Trans Adriatic Pipeline AG (Annex B)*, come espresso nella decisione congiunta con i regolatori di Albania e Grecia, rispettivamente ERE e RAAEY (*Annex A*)

DELIBERA

1. di approvare le “*Guidelines for the 2025 Market Test of Trans Adriatic Pipeline*” presentate dalla società TAP AG con la lettera 16 giugno 2025 (*Annex B*), come espresso nella decisione congiunta con i regolatori di Albania e Grecia, rispettivamente ERE e RAAEY (*Annex A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a RAAEY, ad ERE e alla società TAP AG;
3. di pubblicare il presente provvedimento e gli allegati *Annex A* e *Annex B* sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini